

## CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata, le parti:

- **Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia**, Ente Morale per R.D. 13.01.1921 n. 23, senza scopo di lucro, iscritta nel registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Roma al n 266/2004, con sede in Roma Via dei Pianellari n. 7, codice fiscale 80191410580, partita IVA 02315221008, in persona del suo Presidente e Rappresentante Legale Don Michele Celiberti, nato a Grassano (MT) il 06/01/1940, cod. fiscale CLB MHL 40A06 E147C, da ora per brevità indicato come "**comodante**"
- **Soc. Cooperativa Sociale "I CARE DON MINOZZI"**, con sede in San Giorgio a Liri (FR), Piazzale Degli Eroi n. 19, PARTITA IVA-CODICE FISCALE 02844640603, rappresentata da Guida Mariarosaria, nata a Napoli il 27.10.1974, cod. fiscale GDU MRS 74R67 F839Q, residente a San Giorgio a Liri (FR), viale del Centenario snc, in qualità di Presidente della Cooperativa "I Care Don Minozzi", da ora per brevità indicato come "**comodatario**", convengono e stipulano quanto segue:

### Art.1

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia concede, in comodato gratuito, a Soc. Cooperativa Sociale "I CARE DON MINOZZI", che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

- l'intero immobile di sua proprietà ubicato in San Giorgio a Liri (FR) Piazzale degli Eroi n. 19, identificato in catasto al foglio 11, particella 845, cat B/1, mc. 1764, Rendita € 1.639,85, comprese le attrezzature, i mobili e gli arredi, i materiali e gli impianti, il tutto proprietà dell'Ente, affinché se ne serva per l'uso e la durata appresso concordati, come da inventario allegato sotto la lettera "A".

### Art. 2

Il comodatario entrerà in possesso degli immobili il giorno 9° settembre 2019, data dalla quale decorre la concessione del comodato.

### Art. 3

Il comodatario dichiara di volere utilizzare l'immobile concessogli in comodato per uso Scuola dell'Infanzia denominata "Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore".

#### Art. 4

Il comodatario dichiara di aver esaminato l'immobile in ogni sua parte e di averlo trovato fin d'ora idoneo per gli usi di cui all'art. 3.

#### Art. 5

Il comodato ha la durata di anni cinque con inizio dal 9° settembre 2019 e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo, salvo disdetta di uno dei contraenti da notificarsi con lettera raccomandata, almeno un anno prima della scadenza.

L'ente concedente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora il comodatario assuma comportamenti contrari alle finalità istituzionali e religiose dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

#### Art. 6

Alla prima o alle successive scadenze il comodatario si obbliga a restituire al comodante gli immobili pienamente disponibili, con i locali in buono stato, nello stato in cui si trova, eventualmente integrato dalle modifiche per le quali, comunque, alcunché sarà dovuto dal comodante al comodatario. E' in facoltà del comodante chiedere il ripristino delle modifiche non autorizzate. Nulla è dovuto dal comodatario per oneri di qualsiasi genere.

Nessun compendo sarà corrisposto dall'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia per migliorie o innovazioni effettuate dal comodatario.

#### Art. 7

Il comodatario utilizzerà in proprio l'immobile senza poterne concedere l'uso o la sublocazione, anche parziale, ad alcuna eccezione fatta per le cooperative associate allo stesso purché agiscano in nome e per conto del comodatario.

#### Art. 8

Il comodatario eserciterà la propria attività in proprio sotto la sua responsabilità, senza



alcun coinvolgimento del comodante; il personale assunto, ai sensi e nei limiti di legge, dal comodatario dipenderà esclusivamente dallo stesso, il quale solo risponderà degli adempimenti di legge. Il personale operante nella Scuola potrà altresì essere alle dipendenze di una o più cooperative associate al comodatario purchè agiscano in nome e per conto dello stesso.

#### Art. 9

Tutte le spese di ordinaria manutenzione e quelle di straordinaria manutenzione fino al limite massimo di € 8.000,00 (ottomila) sono a carico del comodatario; le spese di ordinaria manutenzione sono sin d'ora autorizzate; le spese di straordinaria manutenzione devono essere espressamente autorizzate dal comodante e solo in caso di manifesta necessità potranno essere dal medesimo successivamente ratificate. Il comodatario può comunque apportare all'immobile, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, modifiche interne ed esterne eseguite solo dopo il rilascio da parte delle competenti Autorità, dei nulla-osta, delle autorizzazioni licenze previste dalle norme vigenti e dopo l'approvazione del progetto da parte del comodante che, comunque, con tale approvazione non si assume nessuna responsabilità in merito ai lavori ed a qualsiasi connesso adempimento. Il comodante potrà far sovrintendere ai lavori propri rappresentanti.

#### Art. 10

Tutte le spese, imposte comunali, erariali, tasse, tributi e oneri di qualsiasi genere e, comunque, derivanti dall'uso o dal possesso dell'immobile, sono a carico del comodatario che si impegna a pagarle direttamente e lasciare indenne il comodante da qualsiasi onere o costo relativo all'immobile medesimo.

#### Art. 11

Il comodatario provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.) e sopporterà i costi di gestione e di utilizzo.

#### Art. 12

Il comodatario si impegna espressamente ad accendere una o più polizze assicurative, per adeguato importo:

- per la responsabilità civile verso terzi, anche del proprietario;
- per gli eventuali danni a persone o cose che possano derivare dalla sua attività, dall'uso dell'immobile concessogli in comodato, sia nello stato attuale sia nello stato successivo alle modifiche.

#### Art.13

Il comodante potrà ispezionare o far ispezionare l'immobile concesso in comodato in qualsiasi momento.

#### Art.14

Il comodatario consentirà e favorirà l'esercizio dei diritti spirituali e religiosi di tutti gli ospiti che frequenteranno la Scuola dell'Infanzia condotta dal medesimo, assicurando la necessaria assistenza e diffondendo la conoscenza della vita e delle opere dei Fondatori dell'Opera comodante, le cui effigi saranno esposte nella casa stessa e al cui ricordo dedicheranno annualmente una giornata commemorativa.

#### Art.15

La violazione anche di uno solo degli articoli o l'esercizio di attività contraria alla religione ed alla morale cattolica sarà motivo di risoluzione automatica ed immediata del presente contratto.

#### Art. 16


Per ogni controversia in ordine al presente contratto è competente il foro di Roma.

#### Art. 17


La registrazione del presente contratto verrà fatta a cura e spese del comodatario.

Roma, 09/09/2019

IL COMODANTE  
OPERA NAZ.LE MEZZ. D'ITALIA



IL COMODATARIO  
SOC. COOPERATIVA SOCIALE "I CARE DON MINOZZI"





Espressa accettazione degli artt. 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16 del presente contratto.  
Roma, 09/09/2019

IL COMODANTE  
OPERA NAZ.LE MEZZ. D'ITALIA

*Michela Chittarone*

IL COMODATARIO  
SOC. COOPERATIVA SOCIALE "I CARE DON MINOZZI"

*Giuseppina Fule*

S. allegato l'elenco dei beni mobili, altri,  
oggetto di comodato.

*Michela Chittarone*

*Giuseppina Fule*